

**DELIBERAZIONE N. 114 della Seduta di GIUNTA CAMERALE N° 12 del 28 novembre 2014**

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE E DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE AI SENSI DELLA LEGGE N. 689/81, APPLICATE DALL'UFFICIO SANZIONI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FROSINONE. APPROVAZIONE.**

**Sono presenti :**

- |  |   |                              |
|--|---|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> PIGLIACELLI MARCELLO  | - | Presidente                   |
| <input type="checkbox"/> D'AMICO GUIDO         | - | Settore Servizi alle Imprese |
| <input type="checkbox"/> D'ONORIO MARIA GRAZIA | - | Settore Industria            |
| <input type="checkbox"/> DE CESARE PAOLO       | - | Settore Agricoltura          |
| <input type="checkbox"/> MORINI ANTONIO        | - | Settore Commercio            |
| <input type="checkbox"/> POLICELLA LORETO      | - | Settore Industria            |
| <input type="checkbox"/> TROTTO GINO           | - | Settore Cooperative          |

**Sono assenti :**

- |  |   |                     |
|--|---|---------------------|
| <input type="checkbox"/> DI GIORGIO COSIMO | - | Settore Artigianato |
| <input type="checkbox"/> PEDUTO COSIMO     | - | Settore Commercio   |

**Revisori dei conti**

- |  |   |          |
|--|---|----------|
| <input type="checkbox"/> CIOFFI GIOVANNI           | - | Presente |
| <input type="checkbox"/> CAPOCETTA LUIGI           | - | Assente  |
| <input type="checkbox"/> PIEMONTESE MARIA BEATRICE | - | Assente  |

**Segretario:** Dr. Federico Sisti, Segretario Generale, coadiuvato, ai sensi dell'art. 28, lett. n dello Statuto, dal Dr. Dario Fiore funzionario dell'Ente.

**Parere favorevole del Segretario Generale, in ordine al profilo tecnico, della regolarità contabile e della legittimità,** dr. Federico Sisti .....

---

Il Presidente riferisce:

l'Ufficio Sanzioni della Camera di Commercio emette provvedimenti sanzionatori ai sensi della Legge 689/1981 per le materie di propria competenza.

La normativa di riferimento stabilisce alcuni principi e criteri generali ai quali attenersi per determinare l'entità della sanzione.

Con delibera di Giunta n. 27 del 23/03/2010 furono approvati i criteri per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie REA e Registro Imprese (artt. 2194 e 2630 CC.) e gli importi relativi alle spese di procedimento per l'emissione delle ordinanze.

Al fine di stabilire, nel dettaglio, i criteri di determinazione delle sanzioni pecuniarie, anche in considerazione delle intervenute modifiche apportate all'art. 2630 dalla Legge 11 Novembre 2011, n° 180 e di disciplinare la procedura nel suo complesso, si ritiene

opportuno predisporre un nuovo regolamento da sottoporre all'approvazione della Giunta camerale

Contestualmente, si ritiene necessario adeguare gli importi delle spese di procedimento, attualmente insufficienti a coprire i costi sostenuti dall'Ente per l'emissione delle ordinanze. Tali spese, infatti, dovrebbero ricomprendere non solo le spese di notifica, ma anche i costi sostenuti dall'Ente per l'impiego delle risorse umane e strumentali. Nel merito, le Camere di Commercio dispongono in piena autonomia, per cui si va da un minimo di €10,00 ad un massimo di € 68,00.

Si propone di determinare l'importo delle spese di procedimento in € 28,00 come di seguito determinato, considerando che:

- il costo medio di 1 ora di lavoro di una unità di categoria C è di € 16,19;
- il tempo medio per l'istruttoria del procedimento sanzionatorio e l'emissione dell'ordinanza è di circa 1 ora;

-le "spese postali vive", sono costituite dalle spese di notifica della raccomandata atti giudiziari (€ 7,20 oppure € 8,25) alle quali andrebbero aggiunte le spese relative a CAD (comunicazione avvenuto deposito € 3,60) o CAN (comunicazione di avvenuta notifica € 4,30), che non è possibile prevedere ed inserire preventivamente nell'ordinanza ma che interessano il 70% delle ordinanze emesse (dato rilevato su un campione di n. 116 ordinanze per le quali risultano emessi 81 tra CAD e CAN) .Tali costi aggiuntivi, per essere recuperati, dovrebbero essere spalmati sul totale delle ordinanze.

Se si considerano :

il costo medio 1 h di lavoro	€ 16,19 (costo orario cat. C 16,19)
le spese di notifica dell' ordinanza CAD o CAN (3,60+4,30) media 3,95	€ 7,72 (media tra 7,20 e 8,25)
3,95: 100 = x: 70 ----- € 2,765	€ 2,76
costo carta/copie/sistema informatico	€ 1,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 27,67</b>

Al termine,

**LA GIUNTA CAMERALE**

**UDITA** la relazione del Presidente;

**VISTA** la Legge 24/11/1981 n. 689 recante modifiche al sistema penale e successive modificazioni;

**VISTO** l'art. 20 del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 con il quale sono state conferite alle Camere di Commercio le funzioni prima esercitate dagli UU.PP.I.C.A.;

**VISTO** il D.P.C.M. 26.05.2000 concernente il trasferimento delle suindicate funzioni dall'1.9.2000;

**VISTI** gli artt. 47 e 48 del R.D. 20/09/1934, n. 2011 e successive modifiche;

**VISTO** il D.P.R. n. 571 del 29/7/1982 recante norme per l'attuazione degli artt. 15 ultimo comma e 17, penultimo comma, della L. 689/1981;

**VISTI** la Legge n. 630 del 4/11/1981 ed il D.M 09/03/1982 afferenti le norme concernenti i termini e le sanzioni relativi alla presentazione delle denunce al Registro delle Ditte presso le Camere di Commercio;

**VISTA** la Legge 26/10/1987, n. 435 di conversione del D.L. 28/08/1987, n. 357, art. 3, comma 6 (REA);

**VISTA** la L. 29.12.1993, n. 580 ed il successivo D.P.R. 581/1995, regolamento di attuazione dell'art. 8 della predetta legge;

**VISTO** il D.P.R. n. 558 del 14/12/1999, art. 3, comma 2;

**VISTA** la Legge 24 novembre 2000 n. 340 che unifica in giorni trenta i termini per il deposito di atti ovvero la presentazione di domande presso il Registro Imprese ed il Repertorio Economico Amministrativo;

**VISTO** il Codice Civile ed in particolare l'art. 2194 e l'art. 2630, così come modificato dalla Legge 11 Novembre 2011, n. 180 (in G.U. 265 del 14.11.2011);

**RICHIAMATA** la delibera di Giunta n. 27 del 23/03/2010 con la quale furono approvati i criteri per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie REA e Registro Imprese (artt. 2194 e 2630 CC.) e gli importi relativi alle spese di procedimento per l'emissione delle ordinanze;

**RAVVISATA** la necessità di emanare un nuovo regolamento per disciplinare la procedura nel suo complesso e definire, nel dettaglio, i criteri di determinazione delle sanzioni pecuniarie, anche in considerazione delle modifiche apportate all'art. 2630 dalla Legge 11 Novembre 2011, n° 180;

**RITENUTO**, inoltre, di adeguare gli importi delle spese di procedimento per l'emissione delle ordinanze in base ai conteggi predisposti dal competente ufficio;

**all'unanimità**

**DELIBERA**

- di approvare il nuovo regolamento per la definizione delle procedure e dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative emesse ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689 applicate dall'Ufficio Sanzioni della Camera di Commercio di Frosinone;

- di determinare l'importo delle spese di procedimento in € 28,00.

---

**Il presente provvedimento viene confermato e sottoscritto.**

---

IL SEGRETARIO GENERALE  
(DR. FEDERICO SISTI)

IL PRESIDENTE  
(MARCELLO PIGLIACELLI)



FP/

## ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA N. 114 DEL 28/11/2014

### REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE E DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE AI SENSI DELLA L. 24 NOVEMBRE 1981, N. 689, APPLICATE DALL'UFFICIO SANZIONI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FROSINONE.

#### **Art. 1. Oggetto.**

Il presente regolamento disciplina procedure e criteri per l'irrogazione delle sanzioni amministrative emanate dall'Ufficio Sanzioni della Camera di Commercio di Frosinone (di seguito Ufficio Sanzioni) ai sensi della Legge 24 novembre 1981 n. 689, per violazioni in materia di Registro Imprese e Repertorio Economico Amministrativo, nonché per violazioni riferibili a materie per le quali le fonti normative attribuiscono la competenza agli Enti camerali.

#### **Art. 2. Principi sanzionatori.**

L'attività sanzionatoria viene svolta nel rispetto dei principi previsti dalla legge n. 689/81, qui di seguito richiamati:

- **Principio di legalità** (art. 1 L. 689/81): "Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione", cd. Principio del "Nullum crimen, nulla poena sine lege";
- **Elemento soggettivo** (art. 3 L. 689/81): "Ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa". E' sancita, pertanto, la responsabilità personale;
- **Concorso di persone** (art. 5 L. 689/81): "Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla violazione per questa disposta". Pertanto, se la legge prevede una pluralità di obbligati, ovvero tutti possono adempiere (così come per gli adempimenti del Registro Imprese e REA), in caso di omesso o tardivo adempimento, ciascuno è tenuto a rispondere della propria omissione. Nel caso di concorso di persone, la notificazione deve essere fatta singolarmente ad ognuno dei concorrenti con distinte ordinanze;
- **Solidarietà** (art. 6 L. 689/81): "Se la violazione è commessa da un rappresentante o da un dipendente di una persona giuridica o di un Ente privo di personalità giuridica, comunque, da un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta";

Tale norma stabilisce il principio della responsabilità solidale di determinati soggetti estranei alla violazione, ma in relazione con l'autore dell'illecito. Pertanto, la sanzione potrà essere pagata dall'obbligato in solido (società, consorzio, associazione etc.), a cui deve essere notificata.

Chi ha pagato, ha il diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione;

- **Principio di Specialità** (art. 9 L. 689/81): "Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale".

#### **Art. 3. Competenze dell'Ufficio Sanzioni Amministrative**

L'Ufficio Sanzioni è preposto alla verifica delle contestazioni di illeciti amministrativi e degli accertamenti rilevati dagli organi di vigilanza quali Registro delle Imprese, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, etc.

Tale Ufficio, perciò, è competente a ricevere il rapporto dagli organi accertatori qualora non sia stato effettuato, da parte del trasgressore, il pagamento in misura ridotta recato dal verbale di accertamento entro i termini di legge ( art. 17 L. 689/1981).

Con il pagamento in misura ridotta del verbale, il procedimento sanzionatorio si conclude definitivamente.

In caso di omesso pagamento del verbale, l'Ufficio Sanzioni, ricevuto il rapporto, procede ad espletare l'istruttoria e a predisporre i provvedimenti conseguenti (ordinanze) per la conclusione del procedimento.

Oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie, che consistono nell'obbligo di pagare una somma di denaro, possono essere applicate, se previste, le sanzioni accessorie, che consistono nella sospensione o perdita di una particolare facoltà o diritto (es. Confisca).

L'Ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione, salvo diversa disposizione di legge.

#### **Art. 4. Scritti difensivi ed audizione personale.**

Colui che riceve il verbale di accertamento, anche senza l'assistenza di un legale, può presentare all'Ufficio Sanzioni scritti difensivi redatti in carta semplice, allegando fotocopia del verbale di accertamento e la eventuale documentazione che ritenga necessaria. Le certificazioni attestanti disagiate condizioni economiche o gravi motivi di salute dovranno risultare da documenti ufficiali.

Negli scritti difensivi l'interessato può presentare richiesta di audizione personale.

Il termine per la presentazione degli scritti difensivi è di 30 giorni dalla data di contestazione o notifica del verbale di accertamento (art. 18 L. 689/81).

Qualora sia richiesta audizione personale, all'interessato viene inviata (tramite posta elettronica certificata o raccomandata a/r) la convocazione, contenente luogo data e ora in cui avverrà l'audizione. La mancata presentazione all'audizione, senza idonea giustificazione da parte dell'interessato regolarmente convocato, equivale a rinuncia all'audizione personale.

Delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione viene redatto un apposito verbale in duplice originale, uno consegnato all'interessato e l'altro posto agli atti.

Quando sia ritenuto necessario, l'Ufficio Sanzioni potrà integrare l'istruttoria con l'Organo che ha proceduto all'accertamento della violazione.

#### **Art.5. Ordinanza ingiunzione.**

Nel caso in cui sia ritenuto fondato l'accertamento, oppure non sia stato effettuato correttamente il pagamento in misura ridotta comminato con il verbale di accertamento, l'Ufficio Sanzioni predispone l'ordinanza ingiunzione di pagamento, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ed esaminati gli argomenti esposti negli scritti difensivi.

L'ordinanza ingiunzione deve essere emessa e notificata al trasgressore ed agli eventuali obbligati in solido, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (art. 28 L. 689/81).

#### **Art. 6. Pagamento irregolare**

Nell'ipotesi di pagamento irregolare (parziale o tardivo) della sanzione in misura ridotta irrogata con il verbale di accertamento, l'Ufficio Sanzioni determina l'importo da ingiungere con l'ordinanza decurtando, dalla sanzione dovuta, quanto già pagato dal trasgressore, e maggiorando delle spese del procedimento (circolare n. 175413 del 29/04/1991-MICA).

L'Ufficio Sanzioni determina la sanzione da irrogare con l'ordinanza, applicando una maggiorazione massima del 70% sulla sanzione emessa dall'organo accertatore.

#### **Art. 7. Tutela giurisdizionale: impugnazione dell'ordinanza - ingiunzione.**

Contro l'ordinanza ingiunzione gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità ordinaria (artt. 22 -22bis L. 689/1981). L'opposizione è regolata dall'art. 6 del D.Lgs n. 150/2011. Essa si propone mediante ricorso davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, salvi i casi di opposizione al Tribunale previsti dai commi 4 e 5 dell'art. 6 del D. Lgs. 150 dell'1/09/2011.

Il ricorso, a pena di inammissibilità, deve essere proposto entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero 60 giorni se l'interessato risiede all'estero.

E' fatta salva la facoltà di richiesta di riesame in autotutela alla Camera di Commercio di Frosinone, che, però, non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte all'autorità giudiziaria.

#### **Art. 8. Ordinanza di archiviazione.**

L'Ufficio Sanzioni, qualora d'ufficio o tramite le difese svolte dagli interessati, ritenga infondato l'accertamento svolto dagli organi di vigilanza o emerga la carenza di responsabilità delle persone obbligate, o anche la nullità degli atti e/o della notifica, predispone l'ordinanza di archiviazione, comunicandola all'organo accertatore.

L'archiviazione può essere altresì disposta in caso di prescrizione o in presenza di vizi nella procedura di accertamento della violazione.

#### **Art. 9. Determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria – criteri generali.**

A norma dell'art. 11 della Legge n. 689/1981, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, debbono essere valutati i seguenti elementi:

- gravità della violazione;
- opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- personalità del trasgressore;
- condizioni economiche del trasgressore.

Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative: colui che con un'azione o omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, è soggetto alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo (art. 8 L. 689/81).

Incremento della sanzione per recidiva: nei casi di reiterazione delle violazioni la sanzione da irrogare, determinata dall'Ufficio Sanzioni sulla base degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, verrà maggiorata del 10%. Si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa per la quale è stato emessa un'ordinanza, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con un'unica ordinanza (art. 8 bis L. 689/81).

La sanzione amministrativa pecuniaria deve essere non inferiore ad euro 10,00 e non superiore ad euro 15.000,00. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo (art. 10 L. 689/1981).

#### **Art. 10. Determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria – criteri speciali.**

**A) per le violazioni in materia di Registro Imprese e Repertorio Economico Amministrativo,** al fine di garantire i principi di correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa, trattandosi di adempimenti formali, gli importi da applicare sono determinati adottando come criterio oggettivo l'entità del ritardo con il quale la denuncia, la comunicazione o il deposito sono stati eseguiti, come indicato, rispettivamente, nelle Tabelle (A) e (B) allegate al presente Regolamento, di cui sono parte integrante.

In ogni caso, l'importo della sanzione pecuniaria è determinato complessivamente sulla base delle valutazioni dell'Ufficio, derivanti anche dall'attento esame degli elementi specifici dedotti negli eventuali scritti difensivi o esposti nell'audizione personale o risultanti dal caso specifico, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 11 della L. 689/1981.

**B) per le violazioni inerenti le altre materie di competenza della CCIAA,** gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie fissate dalla legge tra un limite minimo e un limite massimo, sono valutati caso per caso, in relazione alla tipologia della violazione ed all'esame della

fattispecie concreta e tenendo sempre conto dei sopracitati criteri sanciti dall'art. 11 della L. 689/1981.

#### **Art. 11. Spese di procedimento.**

Le spese di procedimento, contemplate nell'art. 16 e nell'art. 18 della L. 689/1981, riguardano non solo la notifica dell'ordinanza ma anche gli altri oneri attinenti il procedimento sanzionatorio (costi del personale, costi del sistema informativo, spese di istruttoria, spese generali e di notifica). Esse sono determinate nella misura di € 28,00 a notifica.

Tali spese sono dovute sia dal soggetto obbligato principale che dall'obbligato in solido e il pagamento delle stesse può essere eseguito da quest'ultimo per l'importo complessivo dato dalla somma delle spese previste per ogni ordinanza notificata compresa la propria, liberando così anche gli obbligati principali.

Con l'ordinanza ingiunzione vengono anche recuperate le spese di procedimento relative ai verbali di accertamento, qualora previste dall'organo accertatore.

L'emissione di ordinanza di archiviazione e di rigetto dell'opposizione al sequestro non sono soggette a spese.

#### **Art. 12. Rateizzazione della sanzione.**

Su richiesta motivata dell'obbligato al pagamento della sanzione che si trovi in condizioni economiche disagiate, l'Ufficio Sanzioni può concedere la rateizzazione della sanzione pecuniaria in rate mensili da tre a trenta (art. 26 L. 689/1981).

L'Ufficio Sanzioni valuta l'istanza di rateizzazione, che deve essere corredata della certificazione ISEE del nucleo familiare comprovante le condizioni economiche disagiate e/o da certificazione sanitaria rilasciata dalla ASL attestante i gravi motivi di salute.

Ciascuna rata non può essere inferiore ad euro 15,00.

L'obbligazione può essere estinta in ogni momento mediante unico pagamento delle rate residue.

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

#### **Art.13. Rimborso somme erroneamente versate**

Per ottenere il rimborso di somme erroneamente versate, l'interessato deve procedere ad inoltrare richiesta all'Ente presso il quale ha effettuato il versamento:

-la sanzione erroneamente versata alla Camera di Commercio di Frosinone può essere richiesta utilizzando il modello di richiesta di rimborso predisposto dalla Camera;

-la sanzione erroneamente versata all'Erario può essere richiesta presso l'ufficio territoriale competente.

#### **Art. 14. Riscossione coattiva mediante Ruolo.**

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dell'Ordinanza ingiunzione (30 giorni dalla notifica), l'Ufficio Sanzioni procede alla riscossione delle somme dovute mediante iscrizione a ruolo, nel rispetto dei termini di prescrizione stabiliti dall'art. 28 L. 689/81.

La riscossione coattiva avviene trasmettendo il Ruolo all'Agente per la Riscossione sulla base delle norme previste per la esazione delle imposte dirette, che provvederà alla redazione e alla notifica della cartella esattoriale per la riscossione della sanzione non versata e degli interessi.

In caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre maturato a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore (art. 27 L. 689/81).

Può essere richiesta la rateizzazione della cartella esattoriale, se il soggetto si trova in condizioni economiche disagiate documentabili, presentando domanda all'Agente per la riscossione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 del D.P.R. 602/1973.

La cartella esattoriale può essere impugnata ai sensi degli artt. 22 e 22 bis L. 689/1981.

E' fatta salva la facoltà di richiesta di riesame alla Camera di Commercio di Frosinone, entro il termine per proporre opposizione.

#### **Articolo 15 – Sequestro e Confisca**

L'Ufficio Sanzioni della CCIAA ha competenza a convalidare o meno i sequestri amministrativi adottati dagli Organi di Vigilanza e dispone le eventuali confische, nei casi e materie previsti dalle leggi specifiche.

Avverso i verbali di sequestro gli interessati possono proporre opposizione all'Ufficio Sanzioni Amministrative della Camera di Commercio di Frosinone secondo le disposizioni dell'articolo 19 della Legge 689/1981.

Sull'opposizione l'Ufficio decide con ordinanza motivata entro il termine di 10 giorni successivi alla proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta (silenzio-assenso).

Anche prima che il procedimento sia concluso, l'ufficio Sanzioni può disporre la restituzione del bene sequestrato, previo pagamento delle spese di custodia, a chi ne fa istanza e prova di averne diritto.

Se il sequestro viene convalidato, l'Ufficio Sanzioni può disporre, con l'ordinanza ingiunzione, anche la confisca delle cose oggetto del sequestro (sanzione accessoria), secondo quanto disposto dagli artt. 19-20 L. 689/1981).

L'Ufficio Sanzioni ha facoltà di esaminare, direttamente o a mezzo dipendenti appositamente incaricati, le cose sequestrate in ogni momento, può farne eseguire fotografie o altre riproduzioni e può disporre gli altri accertamenti che ritenga opportuni (art. 10 DPR 517/1982).

Quando il provvedimento che dispone la confisca diventa inoppugnabile, l'Ufficio Sanzioni dispone con ordinanza l'alienazione o la distruzione delle cose confiscate, da eseguirsi a cura dell'organo che ha effettuato il sequestro (artt. 7 e 15 DPR 517/1982).

Contro l'ordinanza ingiunzione e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione nei termini e con le modalità di cui all'art. 8 del presente regolamento.

#### **Art. 16. Norme di rinvio.**

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge.

#### **Art. 17. Entrata in vigore.**

Il presente Regolamento entrerà in vigore una volta scaduto il termine di pubblicazione all'Albo camerale. Da tale data sono abrogate tutte le disposizioni in materia di procedimento sanzionatorio adottate in precedenza dagli organi camerali.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(DR. FEDERICO SISTI)

IL PRESIDENTE  
(MARCELLO FIGLIACELLI)

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA N.114 DEL 28/11/2014**

**A- IMPORTO SANZIONI REGISTRO IMPRESE E REA APPLICATE DALL'UFFICIO  
SANZIONI AMMINISTRATIVE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FROSINONE**

**SANZIONI REGISTRO IMPRESE**

*Per le violazioni ex art. 2194 C.C. entro il 1° semestre l'importo delle sanzioni applicate è fisso. A decorrere dal 2° semestre la sanzione verrà calcolata applicando una maggiorazione dell'importo in misura ridotta riportato nel verbale di accertamento pari ad € 20,00 per ogni semestre o frazione di semestre di ritardo nell'adempimento, fino al massimo edittale*

*Per le violazioni ex art. 2630 C.C. entro il 1° semestre l'importo delle sanzioni applicate è fisso. A decorrere dal 2° semestre la sanzione verrà calcolata applicando una maggiorazione dell'importo in misura ridotta riportato nel verbale di accertamento pari al 10% per ogni semestre o frazione di semestre di ritardo nell'adempimento, fino al massimo edittale*

IMPREDITORE INDIVIDUALE	ENTITA' DEL RITARDO NELL'ADEMPIMENTO	SANZIONE
<b>Art. 2194 cc.:</b> inosservanza dell'obbligo di iscrizione di atti o fatti nel termine prescritto Sanzione: min. € 10,00 max € 516,00 <b>misura ridotta: € 20,00</b>	fino a 30 giorni	<b>€ 25,00</b>
	dal 31° giorno fino a 180° giorno	<b>€ 40,00</b>
	2° semestre o frazioni	verrà applicata una maggiorazione dell'importo in misura ridotta riportato nel verbale di accertamento pari ad € 20 per ogni semestre o frazione di semestre di ritardo nell'adempimento, fino al massimo edittale <b>€ 60,00</b> (ex: € 20,00 verbale + € 20,00 1° sem. +€ 20,00 2° sem.)
	3° semestre o frazioni	verrà applicata una maggiorazione dell'importo in misura ridotta riportato nel verbale di accertamento pari ad € 20 per ogni semestre o frazione di semestre di ritardo nell'adempimento, fino al massimo edittale <b>€ 80,00</b> (ex: € 20,00 verbale + € 20,00 1° sem. +€ 20,00 2° sem+ €20,00 3° sem.)

SOCIETÀ, CONSORZI, COOPERATIVE	ENTITA' DEL RITARDO NELL'ADEMPIMENTO	SANZIONE
<p><b>ART. 2630* 1° comma:</b> omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi nel termine prescritto</p>	fino 30 gg.	<b>(A) € 70,00</b>
<p>adempimento effettuato nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine  <b>A)</b> Sanzione min. € 34,33 max € 344,00  <u><b>misura ridotta 68,66</b></u></p>	dal 31° fino a 180° giorno	<b>(B) € 215,00</b>
<p>adempimento effettuato oltre i 30 giorni successivi alla scadenza:  <b>B)</b> Sanzione: min. € 103,00 max € 1.032,00  <u><b>misura ridotta: € 206,00</b></u></p>	2° semestre o frazioni	<p>verrà applicata una maggiorazione dell'importo in misura ridotta riportato nel verbale di accertamento pari al 10% per ogni semestre o frazione di semestre di ritardo nell'adempimento fino al massimo edittale</p> <p><b>€ 247,20</b> (€ 206,00 +10% 1° sem. +10% 2° sem.)</p>
	3° semestre o frazioni	<p>verrà applicata una maggiorazione dell'importo in misura ridotta riportato nel verbale di accertamento pari al 10% per ogni semestre o frazione di semestre di ritardo nell'adempimento fino al massimo edittale</p> <p><b>€ 267,80</b> (€ 206+10% 1° sem. +10% 2°sem.+ 10% 3° sem.)</p>



**B - SANZIONI REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO (REA)**

*Le sanzioni per violazioni R.E.A. non sono graduabili tra un minimo e un massimo.*

TIPO VIOLAZIONE	ENTITA' DEL RITARDO NELL'ADEMPIMENTO	SANZIONE
D.L. 357/1987 convertito in L. 434/1987		
Ritardate od omesse o non veritiere comunicazioni al REA		
<u>misura ridotta: € 10,00</u>		€ 30,00
<u>misura ridotta: € 51,33</u>	ritardo fino 30 gg.	€ 154,00
	ritardo oltre il 30° giorno	

IL SEGRETARIO GENERALE  
(DR. FEDERICO SISTI)

IL PRESIDENTE  
(MARCELLO PIGLIARELLI)

 /FP